

bozza 266/1991

Allegato 4^o
al Rep. N. 90816/7504
del 29-12-99

-----STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-----

-----TITOLO I-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

Art. 1 - Denominazione sede e durata-----
E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di
luogo denominata "LA RETE - UNA DIMORA PER L'EMARGINAZIONE".
L'Organizzazione ha sede in Brescia in Via Arsenale, n. 13 e
durata fino al 31 dicembre 2049.-----

Art. 2 - Statuto e regolamento-----
L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente
Statuto, agisce nei limiti della Legge 266/91 delle leggi
regionali e statali e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.-----

Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea,
disciplina in armonia con lo Statuto gli ulteriori aspetti
relativi all'Organizzazione e all'attività.-----

Art. 3 - Efficacia dello Statuto-----
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale
di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.-----

Art. 4 - Modificazione dello Statuto-----
Il presente Statuto è modificato con deliberazione
dell'Assemblea, in prima convocazione con la maggioranza dei
due terzi dei componenti, in seconda convocazione con la
maggioranza assoluta dei componenti.-----

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto-----
Lo Statuto è interpretato secondo le regole
dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.-----

-----TITOLO II-----

-----FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE-----

Art. 6 - Solidarietà-----
L'Organizzazione di Volontariato persegue il fine della
solidarietà civile, culturale, sociale.-----

Art. 7 - Finalità-----
L'Organizzazione opera:-----

- a favore delle persone emarginate gravi, particolarmente
quelle senza-dimora, sollecitando in loro attraverso
interventi sanitari e socio-assistenziali (vicinanza,
condivisione, aiuto materiale, assistenza, tutela della
salute, sostegno psicologico, contatti con le persone di
riferimento, orientamento, ecc.) una maggiore autonomia per
far fronte alle proprie necessità;-----

- come stimolo agli enti preposti alle politiche sociali e --
socio - sanitarie a rispondere in maniera più efficace ai
bisogni delle persone emarginate, se opportuno anche
partecipando a organismi consortili;-----

- per l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica ai problemi degli emarginati con iniziative varie,
compreso pubblicazioni e convegni.-----

NOTAIO G. CISOTTO



Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità -----
L'Organizzazione di Volontariato opera prevalentemente nel
Comune di Brescia e nei comuni dell'hinterland.-----
Per i propri interventi potrà usufruire e/o operare presso
varie strutture sulla base degli accordi di collaborazione
che intervengono con l'Ente titolare delle strutture e dei
servizi.-----

Le strutture sono:-----
- strutture residenziali o semiresidenziali quali
dormitori, centri diurni, comunità;-----
- appartamenti protetti;-----
- centri di ascolto;-----
- ospedali;-----
- presidi di base;-----
- ambienti attrezzati per interventi specialistici quali
ambulatori, reparti ospedalieri, centri di
disintossicazione;-----
- unità di pronto intervento, anche mobili;-----
- sedi per attività varie;-----
- interventi di assistenza a malati terminali;-----
- istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena);-----
- stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade;-----
- abitazioni private.-----

-----TITOLO III-----

-----GLI ADERENTI-----

Art. 9 - Ammissione-----
Sono aderenti dell'Organizzazione tutte le persone che ne
condividono le finalità e sono mossi da spirito di
solidarietà e hanno raggiunto la maggiore età.-----
L'ammissione all'Organizzazione è deliberata, su domanda
scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 10 - Diritti -----
Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto:-----
- di eleggere gli organi dell'Organizzazione;-----
- di informare e di controllare, nei limiti di informazione
e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;-----
- di ricevere il rimborso delle spese per l'attività
prestata nei limiti stabiliti dall'Organizzazione.-----

Art. 11 - Doveri-----
Gli aderenti dell'Organizzazione hanno il dovere:-----
- di svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo e gratuito senza fini di lucro;-----
- di comportarsi verso gli altri aderenti e all'esterno
dell'Organizzazione con spirito di solidarietà attuato con
correttezza e buona fede.-----

Art. 12 - Esclusione-----
L'aderente all'Organizzazione che contravviene ai doveri
stabiliti dallo Statuto può essere escluso
dall'Organizzazione.-----

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto



dopo aver dato la possibilità alla persona inquisita di fornire le proprie giustificazioni.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13 - Indicazioni degli organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

La funzione di amministratore è svolta a titolo gratuito.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 14 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione stessa.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto contenente giorno, ora e ordine del giorno. Tale avviso è trasmesso per posta a tutti gli aderenti e contemporaneamente esposto in sede almeno quindici giorni prima della convocazione. La convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno 1/5 degli aderenti.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea

Gli aderenti possono farsi rappresentare con delega scritta: ogni aderente può farsi latore di una sola delega.

L'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aderenti, eccezion fatta per la modifica dello Statuto dove in prima convocazione devono essere presenti almeno i 2/3 degli aderenti.

Art. 17 - Competenze

L'Assemblea delibera:

- lo Statuto e le sue modificazioni;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero;
- la revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi, sui programmi dell'Organizzazione;
- sul bilancio preventivo e sulla relazione programmatica;
- sul conto consuntivo e sulla relazione consuntiva;
- sull'esclusione di aderenti;
- su quanto ad essa demandato per legge;
- sulla cessazione dell'attività dell'Organizzazione, con la stessa maggioranza prevista per la modifica dello Statuto.

Art. 18 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Organizzazione. Ogni aderente dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale.



CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 19 - Composizione-----

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.-----

Art. 20 - Durata e funzioni-----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aderenti.-----

Esercita a maggioranza assoluta dei presenti le seguenti competenze:-----

- elegge al proprio interno il Presidente;-----
- delibera la convocazione dell'Assemblea;-----
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato secondo le indicazioni dell'Assemblea;-----
- propone il bilancio preventivo e la relazione programmatica;-----
- propone il conto consuntivo e la relazione consuntiva;-----
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti;-----
- delibera sulla esclusione degli aderenti;-----
- propone la cessazione dell'attività dell'Organizzazione.-----

CAPO III - IL PRESIDENTE-----

Art. 21 - Elezione e durata-----

Il Presidente eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo dura in carica quanto l'organo che l'ha eletto.-----

Un mese prima della scadenza convoca l'Assemblea per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----

Art. 22 - Funzioni del Presidente-----

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione di Volontariato, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Organizzazione.-----

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo cura l'ordinato svolgimento dei lavori di detti organi e sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dagli aderenti. Individua all'interno dei soci la persona che espletterà le funzioni di Segretario. -----

-----TITOLO V-----

-----LE RISORSE ECONOMICHE-----

Art. 23 - Indicazione delle risorse-----

Le risorse economiche dell'Organizzazione possono essere costituite da: -----

- a) beni immobili e mobili;-----
- b) contributi;-----
- c) donazioni e lasciti;-----
- d) rimborsi;-----
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;-----
- f) ogni altro tipo di entrata.-----

Art. 24 - I beni-----



I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili -- registrati e beni mobili. I beni mobili registrati e i beni -- immobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonchè i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. -----

Art. 25 - Contributi-----

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o da persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.-----

Art. 26 - Erogazioni Donazioni Lasciti-----

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.-----

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con finalità statutarie dell'Organizzazione.-----

Art. 27 - Rimborsi per convenzioni-----

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.-----

Art. 28 - Proventi derivanti da attività marginali-----

I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Organizzazione.-----

Art. 29 - Devoluzione dei beni-----

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad organizzazioni consimili.-----

-----TITOLO VI-----

-----IL BILANCIO-----

Art. 30 - Bilancio preventivo e c/consuntivo-----

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione decorre dall' 1-1 al 31-12 di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.-----

Il c/consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso.-----

Art. 31 - Formazione del bilancio-----

Il bilancio preventivo e il c/consuntivo sono elaborati dal -



Segretario sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonchè delle entrate e delle uscite che si prevede si manifesteranno o si sono manifestate.

Art. 32 - Approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo e il c/consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea. Il bilancio preventivo e il c/consuntivo saranno messi a disposizione per l'esame degli aderenti quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi del termine dell'esercizio cui fa riferimento. Entrambi i documenti contabili devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 33 - Deliberazioni e stipula delle convenzioni
Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato ed altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Organizzazione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 34 - Dipendenti e collaboratori
L'Organizzazione di Volontariato al fine di garantire un regolare funzionamento può avvalersi di dipendenti o di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Organizzazione e i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Organizzazione e i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolamentati dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX

RESPONSABILITA'

Art. 35 - Copertura assicurativa degli aderenti
Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 36 - Responsabilità e assicurazioni contrattuali ed extracontrattuali

L'Organizzazione di Volontariato risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati provvedendo alla stipula di una polizza per la responsabilità contrattuale e extracontrattuale.



-----TITOLO X-----

-----RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOGGETTI-----

Art. 37 - Rapporti

L'Organizzazione di Volontariato coopera con altri soggetti privati o pubblici per la realizzazione delle finalità di solidarietà che si prefigge.

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 38 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmato:-----

Antonella BERLINZANI

Gianluigi CISOTTO Notaio

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI 5 FOGLI, E' CONFORME AL

SUO ORIGINALE E SI RILASCIÀ PER LA SOCIETÀ

BRESCIA, 14 GENNAIO 2000



The image shows a circular notary seal for Gianluigi Cisotto, a Notary in Brescia. The seal contains the text "GIANLUIGI CISOTTO", "NOTAIO", and "BRESCHIA". A large, stylized signature is written over the seal.